

M D G

Procura Generale della Repubblica - Salerno
Ufficio di Registrazione

N. 1395

18 MAR 2013

RAG UOR AFF BEN CC RUO

Funzione Macroattivi
Fascicolo Sottofascicolo

Circolare n. 8/13

MINISTERO DELLA GIUSTIZIADIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI
UFFICIO II

Circolare n.3/2013

Roma,

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione

Alla Direzione Nazionale Antimafia

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali della Repubblica
presso le Corti di Appello

Ai Commissariati Generali per la liquidazione degli Usi Civici

LORO SEDI

OGGETTO	NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO previsti dal D.LGS. N. 190/2012 Gestione delle fatture nelle procedure di acquisto di beni e servizi per gli Uffici Giudiziari.
----------------	---

Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192 (*Modifiche al decreto legislativo n.231/2002, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali*), stabilisce, per le "transazioni commerciali che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" -

► **Interessi moratori sull'importo dovuto**

Il mancato pagamento entro il termine di trenta giorni (o sessanta, se pattuiti per iscritto mediante clausola contrattuale) genera, dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, la decorrenza automatica - *senza che sia necessaria la costituzione in mora* - degli << *interessi moratori sull'importo dovuto* >> .

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ossia, (secondo le "definizioni" contenute nell'art.1.c.1. del d.lgs. n.192) degli *interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali* (per tasso di riferimento deve intendersi "il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali).

Il tasso di riferimento, da applicare ai pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza, è quello in vigore il 1° gennaio e il 1° luglio, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo. Il suddetto tasso è pubblicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (art.5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012).

► **Rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme**

Al creditore deve essere corrisposto, oltre agli interessi moratori, anche il rimborso dei << *costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte* >> (salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da causa a lui non imputabile);

► **Risarcimento danno**

Al creditore deve essere corrisposto anche << *un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno* >> , fatta salva la prova di maggior danno comprensiva anche dei costi di assistenza per il recupero del credito.

conformità della merce o dei servizi al contratto **non può essere superiore a trenta giorni dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio.**

Il rigore della disciplina sopra richiamata richiede l'impegno da parte di tutti gli uffici coinvolti nella trattazione delle fatture affinché i diversi adempimenti che costituiscono il processo di gestione dei pagamenti siano svolti con tempestività e precisione e sia evitata ogni disfunzione nel passaggio dei documenti contabili dall' Ufficio giudiziario alla Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi e al Funzionario delegato.

A tal fine si forniscono le linee di indirizzo operativo di stretta osservanza al fine di evitare conseguenze dannose per l'erario.

- **Nei nuovi contratti, a partire dal 2013, deve essere inserita, all'atto della stipula, la clausola espressa in cui si stabilisce il termine di sessanta giorni per il pagamento dei corrispettivi.**
- **Sulla fattura deve essere riportato, quale dato necessario per identificare il contratto di riferimento e, quindi, della procedura di spesa, il numero indicato nell'atto di determina.**
- **Il responsabile del procedimento deve annotare sulla fattura la data in cui la stessa è stata ricevuta dall'Ufficio. E' ricorrente, infatti, l'ipotesi in cui lo stesso fornitore invii le fatture con ritardo, anche dopo la scadenza del termine: al fine di escludere che il ritardo sia imputabile all'amministrazione è necessario che l'ufficio giudiziario dia la prova della data certa in cui viene a conoscenza della fattura.**
- **Il responsabile del procedimento deve provvedere immediatamente al puntuale controllo della correttezza dei dati indicati in fattura prima di inviare la stessa all' Amministrazione centrale e al Funzionario delegato. E' ricorrente, infatti, l'ipotesi in cui la fattura inviata dal fornitore all'ufficio giudiziario sia carente di dati o rechi dati errati: in tal caso l'iter di rettifica formale della fattura deve essere avviato immediatamente e concluso rapidamente. Deve, inoltre, essere sempre verificato che il**

□ **FOTOCOPIATRICI**

Si rammenta a tutti gli uffici giudiziari l'obbligo di trasmettere a questa Direzione Generale sempre con la massima tempestività, in occasione della consegna di nuove fotocopiatrici, i relativi verbali di consegna, installazione e collaudo, le attestazioni di regolarità della fornitura, al fine di non determinare ritardi nei pagamenti delle fatture e le relative dannose conseguenze.

□ **FACILITY MANAGEMENT e UTENZE**

Si rammenta a tutti gli Uffici giudiziari di Roma, in relazione ai servizi di facility management nonché a tutte le utenze, l'obbligo di trasmettere **a questa Direzione Generale, immediatamente, al termine di ciascun mese, l'attestazione riguardante la regolarità delle prestazioni.**

La presente circolare sarà trasmessa, - a cura delle Corti di Appello e delle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello a tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti, compresi gli uffici giudiziari minorili.

Si resta in attesa di assicurazione

IL DIRETTORE GENERALE

Alfonso Malato



Adriano D'Angelo

Da: "Proc. Generale SALERNO" <pg.salerno@giustizia.it>
A: <procmin.salerno@giustizia.it>; "Ufficio Procura" <procura.nocerainferiore@giustizia.it>;
<procura.salaconsilina@giustizia.it>; <procura.salerno@giustizia.it>;
<procura.vallodellalucania@giustizia.it>
Data invio: mercoledì 20 marzo 2013 10.25
Allega: prot 1395.PDF
Oggetto: NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO previsti dal D.Lgs. n. 190/2012. Gestione delle fatture nelle procedure di acquisto di beni e servizi per gli Uffici Giudiziari

Si trasmette l'allegata nota con cui il Ministero della Giustizia fornisce opportune indicazioni in ordine alla nuova normativa, introdotta con il D.Lgs. di cui all'oggetto, che ha previsto il nuovo termine di trenta giorni per il pagamento a titolo di corrispettivo per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1/1/2013. Tale nuovo termine si applica anche ai contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni che operino secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

f.to Il Procuratore Generale

*Procura Generale Salerno
Segreteria Affari Generali
tel 0895645490*

V°
Luca Di Carlo

Sa - 20-3-2013